

GRUPPO DI LAVORO ITACA “CONTRATTI PUBBLICI”- RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2022

Punto 1 O.D.G.

Esame decreto 7 dicembre 2021 recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”

Argomento	Art. 47 D.L. 77/2021	Fase procedura	Linee guida	Osservazioni/criticità
<b>Ambito di applicazione</b>	<b>Comma 1.</b> Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.		<p>Le misure di incentivazione e di tutela delle pari opportunità generazionali e di genere, nonché quelle per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità di cui alle presenti linee guida si applicano a <u>tutte le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.</u></p> <p><u>Le linee guida trovano applicazione sia nell’ambito delle concessioni sia nell’ambito degli appalti, di importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea.</u></p>	<p><u>Applicabilità delle misure agli appalti inerenti i programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea</u></p> <p><i>Ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.L. 77/2021, “In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC <b>e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea</b>, si applicano le disposizioni del presente titolo [in cui è compreso l’art. 47], ....., nonché le disposizioni di cui al presente articolo”.</i></p> <p><b>Le linee guida, nonostante il richiamo contenuto nell’art. 48, nel perimetrare l’ambito di applicazione delle misure previste dall’art. 47 del D.L. 77/2021, richiamano unicamente gli appalti e le concessioni finanziati anche solo in parte con fondi del PNRR e del PNC.</b></p> <p><b>Per contro, secondo le indicazioni fornite da ANAC nel Bando tipo n. 1/2021, le misure in questione si applicano anche ai programmi cofinanziati con fondi strutturali UE.</b></p> <p><i>“N.B. Per le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, <b>dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea</b>, le stazioni appaltanti inseriscono nei propri bandi di gara o negli avvisi o negli inviti, apposite clausole che recepiscono le nuove cause di esclusione di cui al citato articolo 47, commi 2 e 6, ultimo periodo,....”</i></p> <p><i>“...In relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, <b>e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea</b>, le stazioni appaltanti inseriscono nei propri bandi di gara o negli avvisi o negli inviti, apposite clausole che prevedono, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021, requisiti orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, donne, secondo i modelli predisposti con linee guida di cui al citato articolo 47, comma 8.....”</i></p>

Argomento	Art. 47 D.L. 77/2021	Fase procedura	Soggetti obbligati	Linee guida	Osservazioni/criticità
<p><b>Adempimenti documentali (1)</b></p> <p><b>Redazione e produzione (con la domanda di partecipazione o offerta) del rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del Codice sulla parità di genere</b></p>	<p><b>Comma 2.</b> Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.</p>	<p><b>Fase di gara</b></p>	<p>Operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti (la soglia dimensionale è stata ridotta da 100 a 50 dipendenti dalla L. 5 novembre 2021, n. 162)</p>	<p>In base alle Linee guida trattasi di obbligo derivante direttamente dalla legge e pertanto si applica anche in mancanza di espressa previsione della <i>lex specialis</i>.</p> <p>Tuttavia al par. 8, nel riportare le clausole tipo da inserire nella documentazione di gara, si precisa che per esigenze di certezza di rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli stessi partecipanti alla procedura, è senz'altro opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara [e nel contratto].</p> <p>Il bando tipo ANAC n. 1/2021 si limita a richiamare la necessità di inserimento di specifiche clausole.</p>	<p><i>L'allegazione della relazione è prevista a pena di esclusione.</i></p> <p><i>La questione che si pone è se la mancata presentazione può essere sanata mediante <u>soccorso istruttorio</u> (ovviamente qualora la relazione riporti una data certa anteriore anche evincibile dall'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali unitarie e alle consigliere e ai consiglieri regionali di parità, a quella della presentazione della domanda di partecipazione /offerta).</i></p>

Argomento	Art. 47 D.L. 77/2021	Fase procedura	Soggetti obbligati	Linee guida	Osservazioni/criticità
<p><b>Adempimenti documentali (2)</b></p> <p><b>Consegna, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. Il rapporto deve essere trasmesso anche alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità</b></p>	<p><b>Comma 3.</b> Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.</p>	<p><b>Fase di esecuzione del contratto</b></p> <p><b>Il rapporto deve essere trasmesso alla stazione appaltante entro 6 mesi dalla conclusione del contratto.</b></p>	<p>Operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta</p>	<p>In base alle Linee guida trattasi di obbligo derivante direttamente dalla legge e pertanto si applica anche in mancanza di espressa previsione della <i>lex specialis</i>.</p> <p>Tuttavia al par. 8, nel riportare le clausole tipo da inserire nella documentazione di gara, si precisa che per esigenze di certezza di rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli stessi partecipanti alla procedura, è senz'altro opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.</p> <p>Le Linee guida, rispetto al dettato normativo, si limitano a specificare le modalità di applicazione delle penali in caso di inadempimento dell'obbligo, richiamando l'applicazione della norma speciale di cui all'art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021 (sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille fino al 20% dell'importo contrattuale) e fornendo l'indicazione di valutare la gravità dell'inadempimento sia sotto il profilo temporale sia in considerazione della reiterazione dell'inadempimento contestato.</p>	<p><i>La violazione dell'obbligo comporta ai sensi del comma 6 dell'art. 47 in esame un duplice ordine di conseguenze:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>l'applicazione delle penali, che richiede pertanto una specifica regolamentazione nel contratto;</i></li> <li>– <i>l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.</i></li> </ul> <p><i>A tale riguardo si pongono le seguenti criticità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>stante l'ambito applicativo generale della misura che prescinde dalla rilevanza economica e dai tempi di esecuzione del contratto, non è chiaro come debba essere assolto l'obbligo sotto il profilo temporale, allorché la durata contrattuale sia inferiore a sei mesi come nel caso delle forniture dove la prestazione si esaurisce con la consegna; pur essendo ultimata la prestazione contrattuale, fino a quando l'o.e. non presenta la relazione non si può procedere al pagamento del corrispettivo (in unica soluzione o a saldo?)</i></li> <li>– <i>quanto alla sanzione dell'esclusione per un anno dalla partecipazione alle gare, non appare chiaro come le stazioni appaltanti possano verificare l'assenza di tale causa di esclusione sino all'implementazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici (e del provvedimento ANAC citato nelle Linee guida).</i></li> </ul> <p><b>Domanda: a quando deve essere aggiornata la relazione di genere rispetto alla data di presentazione?</b></p>

Argomento	Art. 47 D.L. 77/2021	Fase procedura	Soggetti obbligati	Linee guida	Osservazioni/criticità
<p><b>Adempimenti documentali (3)</b></p> <p><b>Presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'art. 17 L. 12 marzo 1999, n. 68 (con indicazione dei provvedimenti a carico nel triennio).</b></p> <p><b>La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali</b></p>	<p><b>Comma 3-bis.</b> Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all' articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.</p>	<p><b>Fase di esecuzione del contratto</b></p> <p><b>La certificazione e la relazione devono essere trasmesse alla stazione appaltante entro 6 mesi dalla conclusione del contratto.</b></p>	<p>Operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta (v. tuttavia indicazione delle Linee guida)</p>	<p>In base alle Linee guida trattasi di obbligo derivante direttamente dalla legge e pertanto si applica anche in mancanza di espressa previsione della <i>lex specialis</i>.</p> <p>Tuttavia al par. 8, nel riportare le clausole tipo da inserire nella documentazione di gara, si precisa che per esigenze di certezza di rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli stessi partecipanti alla procedura, è senz'altro opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.</p> <p>Inoltre, le Linee guida "suggeriscono" di applicare quest'obbligo anche agli operatori economici con più di 50 dipendenti: "Alla luce di quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3-bis dovrebbe essere richiesto, con espressa previsione nel bando di gara, anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti".</p> <p>Le Linee guida, rispetto al dettato normativo, si limitano a specificare le modalità di applicazione delle penali in caso di inadempimento dell'obbligo, richiamando l'applicazione della norma speciale di cui all'art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021 (sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille fino al 20% dell'importo contrattuale) e fornendo l'indicazione di valutare la gravità dell'inadempimento sia sotto il profilo temporale sia in considerazione della reiterazione dell'inadempimento contestato.</p>	<p><i>La violazione dell'obbligo comporta ai sensi del comma 6 dell'art. 47 in esame l'applicazione delle penali, che richiede pertanto una specifica regolamentazione nel contratto. Si pone, conseguentemente anche per tale fattispecie la questione di come applicare la disposizione in ai contratti che, per l'ultimazione delle prestazioni, prevedono termini inferiori a 6 mesi.</i></p> <p><i>In merito all'indicazione delle Linee guida di estendere l'applicazione della misure agli operatori economici con più di 50 dipendenti, trattandosi, per gli o.e. con più di 50 dipendenti, di obbligo di natura pattizia non previsto dalla norma, è necessaria anche un'espressa accettazione della clausola che estende l'ambito applicativo della misura? L'indicazione è conforme al principio di tassatività delle cause di esclusione (fermo restando che gli O.E devono certificare il rispetto degli obblighi assunzionali dei disabili)?</i></p>

Argomento	Art. 47 D.L. 77/2021	Fase procedura	Soggetti obbligati	Linee guida	Osservazioni/criticità
<p><b>Requisiti necessari dell'offerta (1)</b></p> <p><b>Aver assolto , al momento della prestanzione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 68/1999</b></p>	<p><b>Comma 4.</b> Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come <b>requisiti necessari</b> e come ulteriori requisiti premiali <b>dell'offerta</b>, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, <b>è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,</b> e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.</p>	<p><b>Fase di gara</b></p>	<p>Tutti gli operatori economici (con più di 15 dipendenti?)</p>		

Argomento	Art. 47 D.L. 77/2021	Fase procedura	Soggetti obbligati	Linee guida	Osservazioni/criticità
<p><b>Requisiti necessari dell'offerta (2)</b></p> <p><b>Assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.</b></p>	<p><b>Comma 4.</b> Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, <b>come requisiti necessari</b> e come ulteriori requisiti premiali <b>dell'offerta</b>, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, <b>è requisito necessario dell'offerta</b> l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e <b>l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.</b></p>	<p><b>Fase di gara</b> <b>Fase di esecuzione</b></p>	<p>Tutti gli operatori economici</p>	<p>“Tali misure richiedono specifiche declinazioni attuative nell'ambito dei bandi di gara, che tengano conto delle caratteristiche del progetto e delle peculiarità dei vari settori del mercato del lavoro”.</p> <p><i>Le Linee guida forniscono criteri applicativi alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine alla definizione della metodologia da utilizzare per definire la quota del 30 per cento delle assunzioni da destinare, rispettivamente, a occupazione giovanile e femminile.</i></p> <p><i>In particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>gli obiettivi di incremento occupazionale e giovanile e di genere rispondono a due distinti target di policy e pertanto l'obiettivo di incremento dell'occupazione giovanile deve essere inteso autonomamente rispetto a quello dell'occupazione femminile anche se gli stessi possono sovrapporsi;</i></li> <li>– <i>trattasi di contratti di lavoro subordinato ex L. 81/2015;</i></li> <li>– <i>il riferimento è al numero complessivo di nuove assunzioni lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;</i></li> <li>– <i>restano escluse dal computo le assunzioni non funzionali a garantire l'esecuzione del contratto mentre sono comprese le assunzioni del subappaltatore e dell'o.e. ausiliario finalizzate all'esecuzione della prestazione in appalto.</i></li> </ul> <p>“Il rispetto dell'impegno di assicurare, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile è oggetto di specifico controllo in sede di verifica di conformità da parte delle stazioni appaltanti”.</p>	<p><i>La mancata assunzione dell'impegno in fase di gara comporta l'esclusione dell'O.E. dalla procedura di affidamento.</i></p> <p><i>Quanto all'assolvimento dell'obbligo in fase di esecuzione del contratto, le linee guida demandano il controllo alla “verifica di conformità”.</i></p> <p><i>Tuttavia, l'inadempimento è sanzionato ai sensi del comma 6, con l'applicazione di penali.</i></p> <p><i>Ne deriva che l'attività di controllo sembra essere più articolata e complessa, e sembra presupporre una verifica già in fase di esecuzione del contratto, richiedendo ai soggetti delle stazioni appaltanti deputati (RUP, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione del contratto?) di entrare nel merito delle attività e delle scelte organizzative dell'affidatario inerenti le politiche assunzionali, ancor prima della ultimazione delle prestazioni ai fini dell'applicazione delle eventuali penali.</i></p> <p><i>Inoltre non è ben chiaro il momento a decorrere dal quale può essere accertato l'inadempimento dell'obbligo.</i></p>

Argomento	Art. 47 D.L. 77/2021	Fase procedura	Soggetti obbligati	Linee guida	Osservazioni/criticità
<b>Requisiti necessari dell'offerta (2)- deroghe</b> .	<b>Comma 7.</b> Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.	<b>Fase di gara</b>		<p>Le Linee guida forniscono criteri applicativi in relazione alle circostanze che rendono il ricorso all'inserimento di clausole di premialità o il rispetto della destinazione della quota del 30 per cento alle nuove assunzioni giovanili e femminili, in tutto o in parte impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche e pertanto plausibile il ricorso alle deroghe previste dal comma 7 dell'articolo 47.</p> <p>Nel caso di deroga consistente nella riduzione della quota del 30%, rimarrebbe ferma l'applicazione delle clausole premiali di cui al comma 4, salvo non vi siano adeguate e specifiche ragioni per escluderne, anche in tal caso, l'applicazione.</p> <p><i>“L'esistenza di tali presupposti obbliga le stazioni appaltanti, ....., a dare una adeguata e specifica motivazione nei casi in cui intendano avvalersi di una delle deroghe. Si tratta, pertanto, di un onere motivazionale particolarmente stringente, che le stazioni appaltanti sono tenute ad esternare, con atto espresso del responsabile della stazione appaltante, prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica. L'esternazione può avvenire nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa”</i></p> <p>A titolo esemplificativo, le deroghe possono essere motivate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipo di procedura;</li> <li>- mercato di riferimento;</li> <li>- entità dell'importo del contratto;</li> <li>- affidamenti diretti di modico valore;</li> <li>- affidamenti che prevedono l'assunzione di meno di 3 unità di personale o personale con abilitazioni particolari;</li> <li>- interventi di somma urgenza o di protezione civile;</li> <li>- applicazione di clausole sociali che impongono di assorbire il personale dell'affidatario uscente.</li> </ul> <p><b>OCCUPAZIONE GIOVANILE.</b> Criteri specifici sono forniti in merito all'occupazione</p>	<i>Come possono condursi alla somma urgenza o ad interventi emergenziali di protezione civile interventi previsti all'interno del PNRR o del PNC?.</i>

			<p>giovanile per i casi in cui debba essere richiesta una pregressa esperienza ad es. ultra quindicennale del personale da assegnare all'esecuzione delle prestazioni.</p> <p><b>QUOTA DI GENERE.</b> La deroga può essere motivata sulla scorta delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere anche in relazione ai diversi settori produttivi (da individuarsi con i codici ATECO) in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico a livello nazionale.</p> <p>In caso di ricorso alla deroga, le S.A. possono rafforzare nei bandi di gara l'applicazione delle misure premiali.</p>	
--	--	--	--	--

Argomento	Art. 47 D.L. 77/2021	Fase procedura	Soggetti da valutare	Linee guida	Osservazioni/criticità
<p><b>Requisiti premiali dell'offerta</b></p>	<p><b>Comma 4.</b> Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come <b>ulteriori requisiti premiali dell'offerta</b>, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. .....</p> <p><b>Comma 5.</b> Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:</p> <p>a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;</p> <p>b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;</p> <p>c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;</p> <p>d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini</p>	<p><b>Fase di gara</b> <b>Fase di esecuzione</b></p>	<p>Tutti gli operatori economici</p>	<p>Le linee guida riprendono i requisiti premiali previsti dalla norma e forniscono esemplificazioni dei criteri di valutazione dell'offerta, indicando le modalità di attribuzione del punteggio.</p>	<p><i>I criteri premiali, a seconda dell'oggetto, possono ricondursi a due tipologie rilevanti sotto il profilo della verifica e del monitoraggio:</i></p> <p><i>a) criteri aventi ad oggetto situazioni pregresse o attuali;</i></p> <p><i>b) l'assunzione di specifici impegni che integrano le obbligazioni contrattuali.</i></p> <p><i>Rientra nella prima categoria, ad es. il criterio di cui alla lett. a ) del comma 5, che fa riferimento all'assenza di accertamenti di illeciti commessi nel triennio connessi a comportamenti discriminatori. Trattasi di illeciti civili e pertanto risulta necessario definire le modalità con cui acquisire le certificazioni a comprova delle dichiarazioni dell'o.e. (implementazione della banca dati dei contratti pubblici?)</i></p> <p><i>In ogni caso, al fine di garantire uniformità di comportamento da parte delle stazioni appaltanti, potrebbe essere utile fornire una elencazione della documentazione da fornire a comprova, laddove non agevolmente individuabile, in analogia a quanto prevede il bando di gara per la comprova dei requisiti speciali.</i></p> <p><i>Per quanto attiene ai criteri aventi ad oggetto l'assunzione di obblighi contrattuali, il cui mancato assolvimento integra un inadempimento cui correlare l'applicazione delle penali, dovrebbero essere meglio definiti i ruoli dei soggetti delle stazioni appaltanti e le modalità di controllo in fase di esecuzione del contratto per taluni dei criteri elencati, trattandosi anche in questo caso di effettuare verifiche inerenti l'organizzazione aziendale per aspetti non strettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.</i></p> <p><i>Il ricorso a taluni requisiti premiali deve essere attentamente valutato in</i></p>

	<p>e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;</p> <p>d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;</p> <p>e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.</p>				<p><i>quanto potrebbe discriminare le PMI meno strutturate.</i></p>
--	--	--	--	--	---

<b>Argomento</b>	<b>Art. 47 D.L. 77/2021</b>	<b>Fase procedura</b>	<b>Soggetti obbligati</b>	<b>Linee guida</b>	<b>Osservazioni/criticità</b>
<b>Trasparenza</b>	<b>Comma 9.</b> I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.	<b>Fase di gara (nel rispetto del principio di segretezza delle offerte) Fase di esecuzione</b>	<b>Stazioni appaltanti</b>	<i>“Con provvedimento dell'ANAC sono individuati i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire, secondo termini e forme di comunicazione standardizzate, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47”.</i>	<i>Secondo le Linee guida l'attività di monitoraggio potrà essere espletata attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici sulla base delle informazioni fornite dalle stazioni appaltanti. Come si procede al monitoraggio fino all'implementazione della banca dati?</i>